



COMUNE DI RONCADE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.06.2016

ART.1 Finalità

1. Il Comune di Roncade, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, effettua le riprese audio-video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web) nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza nell'attività di governo della comunità di Roncade.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video delle riunioni del Consiglio Comunale.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune.
4. Il presente Regolamento disciplina le attività sopra citate nelle seguenti forme:
 - a) ripresa audiovisiva effettuata a cura del Comune direttamente o con servizio affidato a soggetti esterni, con registrazione e disponibilità della stessa sul sito istituzionale e diffusione, in diretta e in differita, sulla rete Internet;
 - b) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca;
 - c) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi.

ART.2 Competenza in materia di riprese audio-video

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della trasmissione delle immagini.
2. Ai fini della conoscenza da parte dei partecipanti verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della diffusione sui canali comunicativi, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa.

Art. 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - a. modalità delle riprese;
 - b. finalità perseguite;
 - c. modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, rilascerà al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, nel rispetto del presente regolamento.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate con particolare riferimento all'adozione delle cautele connesse con la problematica del cd. "diritto all'oblio".
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.
5. Le riprese dovranno essere effettuate dallo spazio riservato al pubblico, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato ai Consiglieri. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale possono trasmettere e pubblicare la registrazione anche dividendola in più segmenti, pari a singoli

interi punti di discussione, assicurando comunque l'integrità e la comprensibilità degli interventi di ogni singolo relatore.

6. Al fine di impedire l'indebita divulgazione di dati sensibili le riprese non possono essere effettuate se si ricorre all'adunanza segreta ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 4 Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 5 Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 6 Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte di soggetti terzi

1. I soggetti terzi che volessero svolgere attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, informano per iscritto almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio il Presidente al fine di ricevere da questi la relativa autorizzazione, salvo casi particolari e di motivata urgenza.

Art. 7 Rispetto della privacy e diritto di accesso

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le registrazioni delle sedute, effettuate da un addetto comunale o da un soggetto esterno affidatario del servizio, restano disponibili sul sito istituzionale per un periodo di 6 (sei) mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di

svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

5. Rimane fermo l'esercizio di diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari nonché nei confronti delle videoregistrazioni.

Art. 8 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Il Comune di Roncade è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
2. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti all'area organizzativa competente.
3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
4. I soggetti terzi che chiedono l'autorizzazione alle riprese devono indicare preventivamente nella domanda il nome del Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 9 Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 10 Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.